

Art. 3

Attività compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, con l'Università e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti nelle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici e che, nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione, a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università e non determini una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l'Ateneo:

- a) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento¹;
- c) incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate, oppure nei casi in cui la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento;
- d) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, purché gli stessi non abbiano ad oggetto contratti sottoscritti o, comunque contenziosi che coinvolgano anche indirettamente l'Ateneo o l'Azienda Ospedaliera presso la quale è svolta l'attività assistenziale;
- e) partecipazione a commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
- f) incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
- g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti da leggi e regolamenti;
- h) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati senza scopo di lucro, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- i) incarichi di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- j) incarichi di interprete e traduttore, che esulino dalle attività di ricerca e di studio, a meno che non rientrino nelle attività pubblicistiche proprie del docente universitario;
- k) incarichi di perizie e consulenze conferite da una parte in giudizio penale, civile, amministrativo, contabile, tributario, purché non si configurino come attività libero professionale, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del presente Regolamento.
- l) incarichi di curatore fallimentare.

¹ Incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, dello Statuto d'Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dall'Ateneo, ovvero in enti senza scopo di lucro, qualora tali incarichi siano espressamente previsti in convenzioni stipulate con Sapienza.